



**Comune di Savosa
Municipio**

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LA RISCOSSIONE ED I TASSI D'INTERESSE DELLE IMPOSTE COMUNALI 2008

Il Municipio di Savosa, nella seduta del 29 gennaio 2008, ha deciso:

1. Rate e scadenze dell'imposta comunale ordinaria

La riscossione dell'imposta ordinaria diretta per l'anno fiscale 2008 ha luogo in quattro rate di cui tre sono prelevate a titolo d'acconti, in misura del 90% circa di quanto dovuto, in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato, alla dichiarazione o ad un calcolo presunto.

I termini di scadenza e di pagamento delle singole rate d'acconto sono fissati come segue:

	Scadenza	Termine di pagamento
I rata d'acconto	31 marzo 2008	30 aprile 2008
II rata d'acconto	30 maggio 2008	30 giugno 2008
III rata d'acconto	1 agosto 2008	1 settembre 2008
rata a conguaglio	A partire dal 2009, alla data d'intimazione del conteggio	30 giorni dopo l'intimazione

2. Interessi remunerativi

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dal Municipio, è corrisposto un interesse remunerativo dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, è remunerato con un interesse.

Sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente è concesso un interesse remunerativo dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della restituzione. Se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento non è dovuto alcun interesse.

I tassi d'interesse, saranno quelli fissati con Decreto Esecutivo dal Consiglio di Stato.

3. Interessi di ritardo

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza (termine di pagamento) dalla fine di questo termine decorre un interesse annuo.

I tassi d'interesse saranno quelli fissati con Decreto Esecutivo dal Consiglio di Stato.

4. Rinuncia al calcolo degli interessi

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.-- non sono conteggiati.

5. Validità temporale dei tassi d'interesse

I tassi d'interesse citati sopra si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2008. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura esecutiva rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa. I tassi d'interesse saranno fissati con Decreto Esecutivo dal Consiglio di Stato.

6. Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse e di ritardo

Periodo (Anno civile*)	Interesse di ritardo e remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni d'imposta
2008	non ancora fissati	non ancora fissati
2007	3%	2%
2006	3%	2%
2005	3%	3%
2004	3%	3%
2003	3%	3%
2002	4%	1.5%
2001	4.5%	2%
2000	4%	1.5%
1999	4%	1.5%
1998	5%	2%
1997	5%	2%
1996	5%	2.5%
1995	5%	3.5%

*Con l'entrata in vigore, a partire dal 1 gennaio 1995, della LT del 21 giugno 1994 i tassi d'interesse sono stabiliti per ogni anno civile. Fino al periodo fiscale 1993/1994 compreso i tassi d'interesse sono stabiliti per ogni anno fiscale dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.

7. Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale per un periodo di 15 giorni a partire dal 30 gennaio 2008.